

Quanto alle modalità per la comunione sotto le due specie ci si attenga a quanto è indicato nel n. 6 dell'Istruzione *Liturgicae instaurationes*, rispettando sempre la libertà di scelta dei comunicandi, e predisponendo ogni cosa per una distribuzione agile e dignitosa insieme.

### Esito della votazione

Il giorno 16 giugno 1972, durante la IX Assemblea Generale della C.E.I., si è proceduto alla votazione dei Vescovi circa la Comunione sotto le due specie.

Quesito votato su scheda:

« Vista la nota su tale argomento, si intende approvare l'estensione della comunione sotto le due specie, oltre ai casi previsti dal n. 242 della *Institutio Generalis Missalis Romani*, anche a quelli elencati nella nota medesima? ».

Al termine dello spoglio delle schede si sono avuti i seguenti risultati:

Votanti . . . . .	177		
Voti validi . . . . .	175	Affirmative . . . . .	140
Schede nulle . . . . .	2	Negative . . . . .	35
Schede bianche . . . . .	—		

Non essendo stata raggiunta la maggioranza prescritta, il quesito non è risultato approvato.

Dopo accurato controllo le schede sono state distrutte.

+ ANDREA PANGRAZIO, *Segretario Generale*

## Messa domenicale e festiva anticipata alla sera del giorno precedente

---

### Nota illustrativa

In base al n. 28 dell'Istruzione *Eucharisticum Mysterium*, la Santa Sede ha concesso a molti Vescovi che ne hanno fatto domanda la facoltà di estendere al giorno precedente la celebrazione della Messa domenicale e festiva.

La concessione si è rivelata pastoralmente assai valida, là specialmente dove ne sono state illustrate a dovere le finalità e si è dato a tale Messa il suo giusto rilievo. Si chiede ora di estenderne la facoltà a tutto il territorio nazionale.

Questo consente, non solo di evitare comprensibili disappunti e inopportune odiosità di confronti, ma anche di avviare su di una linea comune la pastorale del giorno festivo.

Tutto deve essere però predisposto con cura, perché la nuova disciplina dia davvero i frutti sperati.

Si dovrà anzitutto impostare a dovere la catechesi del giorno festivo, in modo che « il senso della domenica non ne venga in qualche modo oscurato; la concessione infatti vuole mettere in grado i fedeli, nelle circostanze attuali, di celebrare più facilmente il giorno della risurrezione del Signore » (Istr. citata, n. 28).

Si renderanno poi necessarie alcune norme pratiche, chiaramente definite, queste per esempio:

a) che nelle vigilie dei giorni festivi non si celebrino Messe vespertine del giorno, allo scopo di evitare confusioni;

b) che la Messa vigiliare con valore festivo sia possibilmente unica, e celebrata non nel primo pomeriggio, ma nella serata;

c) che la Messa stessa risponda pienamente alle esigenze e alle modalità della Messa domenicale e festiva, con le particolarità indicate nel citato n. 28 dell'Istruzione.

I fedeli si possono accostare alla santa Comunione, anche quando si fossero già comunicati al mattino. Non c'è dubbio, poi, che i fedeli stessi potranno comunque ripetere la comunione nella domenica seguente.

#### **Esito della votazione**

Il giorno 16 giugno 1972, durante la IX Assemblea Generale della C.E.I., si è proceduto alla votazione dei Vescovi circa la Santa Messa domenicale e festiva anticipata alla sera del giorno precedente.

Quesito votato su scheda:

« Vista la nota su tale argomento, si intende approvare l'inoltro alla Sede Apostolica della domanda per estendere a tutto il territorio nazionale la facoltà di anticipare alla sera del giorno precedente la celebrazione della Messa domenicale e festiva? ».

Al termine dello spoglio delle schede si sono avuti i seguenti risultati:

Votanti . . . . .	199		
Voti validi . . . . .	197	Affirmative . . . . .	190
Schede nulle . . . . .	2	Negative . . . . .	7
Schede bianche . . . . .	—		

Essendo stata raggiunta la maggioranza prescritta, il quesito è risultato approvato. Dopo accurato controllo le schede sono state distrutte.

+ ANDREA PANGRAZIO, *Segretario Generale*